UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
“UNIONE DEL DELMONA”
Provincia di Cremona
Comuni di Gadesco Pieve Delmona e Persico Dosimo
AREA SERVIZI FINANZIARI
Via Roma, 1 – Gadesco Pieve Delmona –
tel 0372 838463 – PEC: **unione.delmona@pec.regione.lombardia.it**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL

SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE,

EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI

DELL’UNIONE DEL DELMONA

E DEI COMUNI DI GADESCO PIEVE DELMONA E PERSICO DOSIMO

DURATA QUINQUENNALE

Sommario

Articolo 1 - Oggetto....3
Articolo 2 - Decorrenza, durata, proroga e rinnovo. 3
Articolo 3 - Valore della concessione....3
Articolo 4 - Corrispettivi e rimborsi spese....4
Articolo 5 - Riscossione 4
Articolo 6 - Rendicontazione degli incassi 5
Articolo 7 - Fatturazione e liquidazione del corrispettivo 5
Articolo 8 - Configurazione dell'attività di riscossione coattiva 5
Articolo 9 - Discarico per inesigibilità....6
Articolo 10 - Attività di contenzioso e gestione delle procedure concorsuali. 6
Articolo 11 - Banca dati informatizzata....7
Articolo 12 - Gestione dei rapporti con l'utenza....7
Articolo 13 - Obblighi dell'ente 8
Articolo 14 - Obblighi del Concessionario 8
Articolo 15 - Personale dipendente del Concessionario....8
Articolo 16 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione....9
Articolo 17 - Responsabilità verso terzi 9
Articolo 18 - Subappalto e cessione del contratto....9
Articolo 19 - Prestazioni aggiuntive – Modifiche del contratto in corso. 10
Articolo 20 - Decadenza 10
Articolo 21 - Recesso....10
Articolo 22 - Clausola risolutiva espressa 10
Articolo 23 – R.U.P. 11
Articolo 24 - Trattamento dati personali 11
Articolo 25 - Nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali 11
Articolo 26 - Foro competente....12
Articolo 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari 12
Articolo 28 - Spese contrattuali 12
Articolo 29 - Rinvio....12

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e dalle sanzioni per violazioni del codice della strada nonché di eventuali ulteriori entrate che dovessero essere introdotte, ex novo o in sostituzione di altre preesistenti, nel corso della durata contrattuale, per effetto di provvedimenti normativi, dell'Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona e dei Comuni di Gadesco Pieve Delmona e Persico Dosimo, costituenti la suddetta Unione.
Nel proseguo del presente Capitolato, con l'espressione "Ente" si intende l'Unione di comuni lombarda "Unione del Delmona"; con l'espressione "Enti concedenti" si intendono, nel loro insieme, l'Unione del Delmona e i Comuni di Gadesco Pieve Delmona e Persico Dosimo, costituenti la suddetta Unione;
2. È compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti alla presente concessione che non siano ancora riscosse e non affidate ad altri concessionari, purché non ancora prescritte.
3. Sono trasferite al Concessionario le potestà e pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle suddette entrate, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento.
4. Il Concessionario è il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo ai concedenti, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al Concessionario per effetto del contratto stesso.
5. Il Concessionario NON assume la qualifica di agente contabile, in quanto tutti i pagamenti effettuati dai soggetti debitori dovranno affluire su specifici conti correnti intestati ai singoli Enti concedenti.
6. Gli Enti concedenti mantengono la piena potestà accertativa e di sviluppo delle attività afferenti alla riscossione ordinaria/spontanea.

Articolo 2 - Decorrenza, durata, proroga e rinnovo.

1. La concessione ha durata di anni 5 (cinque), naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data di aggiudicazione.
2. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso, il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. Se nel periodo di vigenza del servizio interverranno disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali, le condizioni dell'affidamento saranno riviste di comune accordo tra le parti.
4. L'Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 3 anni dalla data di scadenza. Tale facoltà viene esercitata inviando comunicazione al Concessionario, mediante posta elettronica certificata, almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario;
5. Fatto salvo quanto sopra, l'affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente.

Articolo 3 - Valore della concessione

1. Il valore complessivo della concessione (compresa eventuale proroga contrattuale di cui all'art. 2 comma 4 del presente capitolato) è stimato in € 135.129,60, determinato come segue:

Tipo entrata	Stima importo titoli da inviare a riscossione	stima n. pratiche*	aggio a base di gara	costo pratica base di gara	totale aggio stimato	Totale costo pratica stimato	stima rimborso spese anticipate dal Concessionario	stima adeguamento ISTAT	totale
tributarie	900.000,00 €	2.250	6,00%	9,50 €	16.200,00 €	21.375,00 €	25.300,00 €	10.877,38 €	73.752,38 €
patrimoniali	100.000,00 €	250	8,50%	11,50 €	2.550,00 €	2.875,00 €	3.700,00 €	1.578,63 €	10.703,63 €
VALORE CONCESSIONE									84.456,00 €
VALORE PROROGA TRIENNALE CONCESSIONE									50.673,60 €
VALORE COMPLESSIVO CONCESSIONE (COMPRESA EVENTUALE PROROGA)									135.129,60 €

***** per pratica si intende un insieme di crediti di un solo debitore affidati in un unico lotto*

2. I valori a base di gara su cui effettuare il ribasso, in termini percentuali, sono:
   - l'aggio riconosciuto sull'importo del titolo effettivamente riscosso, che non potrà essere superiore al 6% per le entrate tributarie e all'8,50% per le entrate extratributarie;
   - il costo pratica (per pratica si intende un insieme di crediti di un solo debitore affidati in un unico lotto) che non potrà essere superiore ad € 9,50 per le entrate tributarie e ad € 11,50 per le entrate extratributarie;

3. L'importo degli oneri di sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero) in quanto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, il servizio posto a base di gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Ente né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Ente concedente, in forza di contratti differenti. L'Ente concedente non ha, pertanto provveduto alla redazione del DUVRI.

Articolo 4 - Corrispettivi e rimborsi spese

1. Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva l'Ente riconoscerà al Concessionario:
   a) l'aggio offerto in sede di gara, oltre l'IVA nella misura di legge, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sull'importo del titolo effettivamente riscosso, al netto degli interessi di mora, delle spese di notifica, delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive e degli oneri di riscossione;
   b) la quota fissa per pratica oltre l'IVA nella misura di legge, offerta in sede di gara, intendendo per pratica un insieme di crediti di un solo debitore affidati in un unico lotto, da fatturare unitamente alla quota dell'aggio spettante.

I suddetti compensi saranno adeguati, con cadenza annuale, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT-FOI) dell'anno precedente, prendendo come mese di riferimento quello di dicembre, salvo diverse disposizioni normative.

2. Non potranno essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo complessivo presunto indicato negli atti di gara, poiché si tratta di un puro valore di riferimento non vincolante per l'Ente, ma semplicemente indicativo.

3. Tutte le spese derivanti o connesse all'espletamento dell'attività di riscossione coattiva (spese relative alle procedure esecutive e cautelari, spese di notifica, spese giudiziali) spetteranno al Concessionario il quale si rivarrà nei confronti dei soggetti debitori, con le modalità di cui all'art. 1, comma 803, lettere a) e b), della Legge 160/2019 e come stabilito dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023. Nessun altro onere aggiuntivo dovrà essere posto a carico dei soggetti debitori in ragione del servizio, ad eccezione di quelli tassativamente previsti dalla legge.

4. La spedizione/notifica di atti o comunicazioni al debitore sarà effettuata dal Concessionario nel rispetto delle vigenti disposizioni ed il relativo costo sarà addebitato al debitore secondo quanto stabilito dal D.M. 14 aprile 2023.

5. Al Concessionario saranno riconosciuti, dall'Ente, i seguenti rimborsi:
   - tutte le spese postali e di notifica e i diritti per le spedizioni anticipati previa giustificazione e rendicontazione;
   - le spese esecutive di cui alle tabelle A e B del D.M. 14/04/2023 solo se recuperate dai debitori ovvero in caso di richiesta di annullamento della pretesa da parte dell'Ente;

6. Le spese derivanti dalla ripetizione di atti ingiuntivi, cautelari ed esecutivi, qualora essa sia dovuta a errore del Concessionario, saranno a totale carico di quest'ultimo.

7. È escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del Concessionario non previsto nel presente contratto.

8. Gli oneri di riscossione di cui al comma 803 -lettera a) l. 160/2019 sono determinati dal Concessionario e posti a carico del debitore. Le somme incassate a titolo di oneri di riscossione sono di totale spettanza degli Enti Concedenti.

Articolo 5 - Riscossione

1. Fermo restando la natura concessoria del servizio, tutte le somme versate, a qualunque titolo, dai soggetti debitori dovranno affluire su specifici conti correnti intestati ai singoli Enti concedenti (Unione del Delmona – Comune di Gadesco Pieve Delmona – Comune di Persico Dosimo). Il Concessionario avrà l'accesso telematico ai suddetti conti correnti per la visualizzazione del saldo e di tutti i movimenti effettuati onde consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.

2. Tutte le competenze spettanti al Concessionario saranno oggetto di separata fatturazione e non potranno costituire motivo di riduzione delle somme da incassare.
3. Il Concessionario mette a disposizione dei soggetti debitori i seguenti canali di pagamento:
   - piattaforma per i pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione - PagoPA;
   - altri canali e forme di pagamento che l'Ente ritenesse opportuno attivare, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 6 - Rendicontazione degli incassi

1. Il Concessionario dovrà trasmettere tramite PEC, entro il giorno 10 del mese successivo, il rendiconto analitico mensile, distinto per singoli Enti concedenti, nel quale, per ogni somma riscossa, dovrà essere individuata la lista di carico, la tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite (esempio: Ente, dati soggetto debitore, descrizione del titolo di credito, importo somme versate per tipo credito/annualità - es. TARI /2022 - IMU/2024 - distinte per importo titolo, interessi, sanzioni, spese di notifica, e spese relative alle diverse procedure).
I dati riportati nel suddetto rendiconto dovranno essere resi disponibili anche in formato tabellare Excel onde agevolare la contabilizzazione degli incassi.
2 Il Concessionario, dovrà fornire all'Ente lo stato di avanzamento lavori, nel formato richiesto, non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 7 - Fatturazione e liquidazione del corrispettivo

1. Il Concessionario dovrà trasmettere tramite PEC, entro il giorno 10 del mese successivo, un rendiconto analitico mensile, distinto per ciascuno degli Enti concedenti, riportante in modo chiaro e dettagliato, tutti i dati utili per il controllo delle voci fatturate.
2. Le fatture, distinte per ciascuno degli Enti concedenti, saranno intestate all'Ente (Unione del Delmona) ed emesse con cadenza mensile e riporteranno indicazione sintetica delle voci imponibili: aggio, quota fissa, spese di notifica e altre spese, oltre l'IVA nella misura di legge.
3. L'Ente si impegna a liquidare quanto spettante al Concessionario entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.

Articolo 8 - Configurazione dell'attività di riscossione coattiva

1. Il Concessionario dovrà assicurare la riscossione coattiva delle entrate di cui al all'articolo 1 del presente capitolato, e l'espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuenti/utenti che non hanno adempiuto al pagamento delle entrate, ai sensi della normativa vigente in materia, ed in particolare del R.D. 639/1910, del Titolo II del D.P.R. 602/1973, dei commi 792 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia per le varie tipologie di entrata.
2. Il Concessionario, per l'intera durata della concessione, dovrà assicurare l'adeguamento delle procedure alla normativa vigente tempo per tempo.
3. Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.
4. Il Concessionario dovrà porre in essere, nei termini di legge, fatta salva la facoltà dell'Ente di richiedere, l'attivazione delle procedure dirette al recupero del credito entro tempi più ridotti nei casi ricorra l'urgenza onde evitare la prescrizione, tutti gli atti e le operazioni inerenti alle procedure cautelari ed esecutive fino alla riscossione del credito ovvero procedere al riconoscimento della sua totale e/o parziale inesigibilità, essendo state espletate infruttuosamente tutte le procedure, cautelari ed esecutive, regolate dalle norme in materia, per il recupero delle somme non corrisposte.
In particolare il Concessionario provvederà alle seguenti attività:
   a) acquisire le liste di carico nel formato condiviso con l'Ente;
   b) procedere al controllo formale dei flussi di carico delle posizioni debitorie trasmesse e provvedere all'analisi e alla verifica circostanziata del credito da riscuotere e della sua esigibilità;
   c) ritrasmettere all'Ente, entro 60 giorni dall'invio, per l'approvazione da parte del Responsabile, le liste di carico verificate e rielaborate;
   d) produrre e notificare gli atti per l'attività del pre-coattivo (solleciti, costituzione in mora) e ingiunzioni fiscali per le entrate che non siano state determinate con avvisi di accertamento

esecutivi, con calcolo delle quote aggiuntive (interessi, spese, ecc.), insieme al documento di riscossione PagoPA;

e) attivare, in mancanza di pagamento entro i termini, senza limiti territoriali, tutte le procedure esecutive e cautelari previste dalla normativa vigente per garantire una efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate;
f) predisporre gli strumenti di pagamento elettronici, senza oneri a carico dell'Ente e in linea con quanto previsto dall'Agid per il sistema PagoPA;
g) effettuare le ricerche anagrafiche, patrimoniali e mobiliari, nonché ogni altra ricerca necessaria a reperire le informazioni utili per l'esecuzione dell'incarico, con accesso alle banche dati esterne;
h) attivare il sollecito telefonico: la sollecitazione telefonica, seguirà e/o precederà l'emanazione di ogni tipologia di atto del procedimento di riscossione coattiva;
i) gestire le rateizzazioni curando la predisposizione dei piani di rientro e delle rateizzazioni, anche sulla base di indirizzi concordati con l'Ente;
j) riconciliare tutti i pagamenti con le rispettive posizioni debitorie e aggiornare la procedura informatica on-line entro 5 giorni lavorativi;
k) fornire, entro il giorno 10 del mese successivo, il rendiconto analitico mensile degli incassi di cui al all'art. 6 del presente capitolato;
l) rendere disponibile, attraverso la procedura informatica on-line, tutta la documentazione inviata al contribuente/utente, idonea alla facile consultazione da parte dell'Ente in qualsiasi momento e comunque non oltre 5 giorni dal realizzarsi della singola fattispecie (esempio: copia dell'ingiunzione, copia della ricevuta di notifica, copia degli atti inerenti la procedura cautelare ed esecutiva);
m) fornire la documentazione relativa alle quote inesigibili, sia parziali che totali, con descrizione puntuale delle cause di inesigibilità;
n) gestire il contenzioso conseguente alle attività poste in essere ai punti precedenti.

Articolo 9 - Discarico per inesigibilità.

1. Il Concessionario dovrà predisporre e trasmettere tempestivamente agli Enti concedenti, tramite Posta Elettronica Certificata:
   - specifico elenco delle quote ritenute definitivamente inesigibili, con indicazione delle procedure eseguite e delle motivazioni per le quali si propone l'inesigibilità;
   - elenco delle quote per le quali si propone l'inesigibilità per antieconomicità con indicazione delle relative motivazioni;
2. Entro i successivi 6 (sei) mesi l'Ente verifica l'inesigibilità dei crediti e comunica eventuali ulteriori azioni da intraprendere.
3. Decorsi 6 (sei) mesi senza che al Concessionario siano arrivate comunicazioni in merito alle quote ritenute inesigibili, l'inesigibilità è data per accettata e il Concessionario può procedere al discarico.
4. Per ogni quota ritenuta definitivamente inesigibile il Concessionario dovrà produrre, su richiesta dell'Ente adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intrapresa.
5. In caso di discarico per inesigibilità al Concessionario non è dovuto alcun corrispettivo né altri compensi in relazione ai crediti discaricati.

Articolo 10 - Attività di contenzioso e gestione delle procedure concorsuali.

1. Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento ed a mantenere indenne l'Ente da ogni spesa diretta o conseguente.
2. Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.
3. Il Concessionario tutelerà davanti alle Corti di Giustizia Tributaria o al G.O i crediti degli Enti Concedenti e, per le contestazioni relative ai requisiti e/o vizi formali dell'atto dallo stesso emesso, il contenzioso è da esso gestito in modo autonomo ed a proprie spese esclusive nei diversi gradi di giudizio provvedendo, anche con conferimento di incarico a professionisti abilitati al patrocinio legale.
4. Le contestazioni riferibili agli atti o ai regolamenti emessi dagli Enti Concedenti saranno gestiti con autonoma costituzione in giudizio, anche a seguito della richiesta di integrazione del contradditorio; in caso

di mancata costituzione, il Concessionario si riserverà di intervenire in giudizio evidenziando la propria estraneità.
5. In caso di debitori soggetti a procedure concorsuali, sorte durante la gestione della pratica, gli Enti concedenti provvederanno in autonomia alla presentazione della domanda di ammissione al passivo provvedendo al discarico/annullamento dei crediti eventualmente affidati al Concessionario.
6. Il Concessionario qualora abbia notizia dell'esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione a carico del debitore, ne dà tempestivamente comunicazione all'Ente.

Articolo 11 - Banca dati informatizzata

1. Il Concessionario dovrà predisporre una banca dati informatizzata (portale Web) utilizzando la documentazione fornita dall'Ente ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.
2. Il Concessionario dovrà fornire all' Ente, attraverso una chiave univoca l'accesso al portale Web, senza alcun aggravio, per consentire di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure messe in atto, ed in particolare:
- visualizzazione anagrafica dei contribuenti/utenti;
- visualizzazione dei provvedimenti emessi e delle relative date di notifica;
- visualizzazione, in formato digitale, della documentazione della procedura attivata;
- gli importi del credito originario, gli sgravi, le rettifiche;
- versamenti effettuati dai contribuenti/utenti (sia in unica soluzione che a seguito di pagamenti rateali);
- dettaglio delle quote inesigibili.

3. Il portale web dovrà consentire all'Ente l'inserimento di discarichi/annullamenti e sospensioni e l'invio di informazioni e documentazioni utili per il buon esito della riscossione.
4. Anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere debitamente registrata in modo da consentire la consultazione puntuale.
5. Il portale web dovrà fornire, attraverso apposite funzioni, le seguenti ricerche/estrazioni di dati e conseguenti elenchi, report e riepiloghi dei dati riferiti alle quote caricate, pagate, insolute, rateizzate, discaricate e inesigibili:
- per codice fiscale/nominativo del soggetto debitore;
- per tipologia di entrata (es. IMU-TASI -TARI);
- per intervallo temporale di pagamento;
- per lista di carico (elenchi consegnati);
- per tipologia di atti e procedure (pignoramenti, fermi, ipoteche ecc.).

6. Il Concessionario dovrà fornire, agli operatori dell'Ente, adeguata assistenza e formazione all'uso del portale Web.
7. Il Concessionario dovrà garantire la sicurezza informatica del portale Web e la protezione dei dati personali in esso contenuti.

Articolo 12 - Gestione dei rapporti con l'utenza

1. Il Concessionario dovrà mettere a disposizione dei soggetti debitori ogni utile informazione per la completa comprensione delle fattispecie oggetto di riscossione, nonché dei diritti ad essi spettanti in ordine agli atti notificati, anche agendo in collegamento con gli uffici dell'Ente preposti alla gestione della riscossione, acquisendo direttamente da questi ultimi, quando necessario, le informazioni utili.
2. Il Concessionario dovrà attivare:
- un servizio di Call Center per almeno 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, e 4 ore giornaliere il sabato, raggiungibile sia da rete fissa che da rete mobile, con servizio di richiamata entro la giornata in caso di operatore occupato;
- un contatto e-mail al quale il soggetto debitore possa rivolgersi;
- una sezione all'interno del proprio sito web dedicata al contribuente, che consenta di inviare istanze e comunicazioni, consultare l'estratto conto dei propri documenti, verificare lo stato del pagamento ed effettuare il download dei documenti in formato PDF.

3. Il portale del Concessionario dovrà inoltre consentire ai debitori il pagamento telematico tramite PagoPA.

Articolo 13 - Obblighi dell'ente

1. L'Ente consegnerà al Concessionario, nel formato digitale concordato, i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, completi dei dati anagrafici dei soggetti debitori.
2. Gli elenchi conterranno gli elementi necessari per la corretta gestione della riscossione. Il computo aggiornato degli interessi, nel caso questi siano dovuti, sarà effettuato dal Concessionario in ottemperanza alle leggi vigenti e dettagliato negli atti notificati al debitore, a garanzia di quest'ultimo.
3. L'Ente affiderà per il recupero solo crediti certi, liquidi ed esigibili fornendo ogni informazione utile al recupero del credito e all'espletamento del servizio.
4. L'Ente fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione del servizio, informando tempestivamente il Concessionario in ordine agli atti assunti dagli Enti concedenti e a eventuali modifiche di regolamenti tributari e di gestione delle entrate che possano incidere sull'esecuzione del servizio.

Articolo 14 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario dovrà gestire il servizio di riscossione assumendone nel rispetto degli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore. Il Concessionario si impegnerà ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.
2. Le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il bando di gara ed il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti tributari e di gestione delle entrate, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi degli Enti concedenti.
3. Il Concessionario dovrà altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi **l'obbligo di riservatezza** sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. E' tenuto ad adottare, in conformità alle norme del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico.
4. Il Concessionario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti ammessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dallo stesso Concessionario.
5. Oltre alle norme contenute nel presente capitolato, il Concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, , "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" come modificata dal D.lgs n 219/2023;
- Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori;
- Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in concessione.

Articolo 15 - Personale dipendente del Concessionario

1. Il Concessionario dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio affidato, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato dal D.M. 101/2022. Dedicherà al servizio i mezzi ed il personale necessari ad un esatto e sollecito adempimento delle obbligazioni assunte e sarà tenuto a garantire, a fronte della particolare delicatezza del servizio affidato, la professionalità del personale in servizio, la sua riservatezza ed affidabilità, nonché la

cortesia e la capacità di evadere le richieste dei cittadini con la maggior sollecitudine possibile, nel rispetto dello standard qualitativo stabilito.
2. Il Concessionario dovrà osservare per tutta la durata del rapporto concessorio, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendone tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari.
3. Il personale impiegato dal Concessionario sarà ad esclusivo carico di quest'ultimo e l'Ente non assumerà alcuna responsabilità in ordine ai relativi rapporti giuridici ed economici.
4. Il Concessionario è sempre responsabile civilmente e penalmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti; è altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso e solleva, fin d'ora, l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.
5. Il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo saranno tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013, come modificato ed integrato dal D.P.R. N. 81 del 13 giugno 2023, per quanto compatibili.
6. Il Concessionario sarà tenuto a nominare un proprio Rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio di riscossione coattiva, munito di idonea procura, nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), dandone comunicazione all'Ente entro 10 giorni dall'avvio del servizio.

Articolo 16 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione

1. Alla scadenza della presente concessione il Concessionario resterà titolare e responsabile della riscossione coattiva già affidata, con l'obbligo di portare a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di legge.
2. Per le somme incassate ai sensi del comma precedente si applicano gli stessi patti e condizioni di cui al presente Capitolato e all'aggiudicazione del servizio.
3. Il Concessionario, successivamente alla scadenza contrattuale, sarà comunque, tenuto a mantenere attiva una linea telefonica, un indirizzo di posta elettronica e un account PEC, nonché a consentire all'Ente l'accesso alla banca dati e al portale WEB fino alla chiusura di tutte le pratiche in lavorazione.
4. Al fine di consentire all'Ente il monitoraggio delle riscossioni ancora in capo al Concessionario successivamente alla scadenza, lo stesso dovrà fornire, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Ente, apposita relazione illustrativa nella quale siano indicati, distinti per ogni singolo Ente concedente, i crediti ancora da riscuotere, le procedure attivate e da attivare, eventuali contenziosi in essere ed una previsione sulle tempistiche di chiusura delle relative.
5. Il Concessionario continuerà a gestire il rapporto secondo le modalità stabilite nel presente capitolato.

Articolo 17 - Responsabilità verso terzi

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia all'Ente, sollevando quest'ultimo da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.
2. Il Concessionario è tenuto a contrarre con compagnia di primaria importanza avente sede in Italia o con rappresentanza generale in Italia per la gestione del contratto assicurativo ed a mantenere costantemente attiva per tutta la durata della concessione, apposita ed idonea polizza per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestazioni di lavoro (RCO), nonché per la copertura dei danni aventi natura esclusivamente patrimoniale, con massimali assicurati di almeno € 1.000.000,00 per sinistro.

Articolo 18 - Subappalto e cessione del contratto

1. È vietata ogni forma di sub concessione del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all'Ente.

Sussiste, infatti, l'interesse dell'Ente all'immutabilità del Concessionario, anche al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti prestazionali, stante la complessità ed il livello tecnico e specialistico delle prestazioni. Il mancato rispetto di tale obbligo darà luogo all'immediata risoluzione del contratto e l'appaltatore sarà tenuto al completo risarcimento dei danni causati. Per tutto quanto non espressamente previsto si farà riferimento alla disciplina di cui al D.lgs. 36/2023.

2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti dell'Ente solo qualora sia notificata e venga dallo stesso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni

Articolo 19 - Prestazioni aggiuntive – Modifiche del contratto in corso.

1. L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica, per motivi imputabili esclusivamente al Concessionario, potrà comportare la decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali.

2. Ai sensi e nei limiti fissati dall'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., L'Ente si riserva la facoltà, nel periodo contrattuale di richiedere eventuali servizi non previsti dal presente capitolato e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, alle stesse condizioni contrattuali e nel limite di spesa indicato all'articolo 3.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una convenzione Consip avente parametri prezzo – qualità più convenienti per l'Ente rispetto a quelli del contratto di cui alla presente procedura, lo stesso si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo, o di recedervi, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Articolo 20 - Decadenza

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione in tutti i casi previsti all'art. 16 del D.M. 13 aprile 2022 n. 101 e precisamente:
   a) per la cancellazione dall'Albo;
   b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata senza giustificato motivo;
   c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri.
2. La decadenza è pronunciata con determinazione da parte del R.U.P.
3. In caso di decadenza il Concessionario cessa dalla gestione del servizio con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione. A tal fine il R.U.P per l'Ente diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario.
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.M. 13 aprile 2022 n. 101, la cancellazione e la sospensione dall'Albo e la decadenza dalla gestione non attribuiscono al Concessionario alcun diritto ad indennizzo.

Articolo 21 - Recesso

1. E' facoltà dell'Ente recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 123, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

2. Tale facoltà deve essere esercitata per iscritto mediante invio al Concessionario, da parte del R.U.P del contratto per l'Ente, di una formale comunicazione a mezzo PEC da darsi con un preavviso non inferiore a 30(venti) giorni, decorsi i quali l'Ente prende in consegna i servizi.

Articolo 22 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché non esaustive, è facoltà del R.U.P. risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
   a) gravi abusi o irregolarità nella gestione del servizio;
   b) danno all'immagine dell'Ente Concedente;
   c) interruzione del servizio senza giusta causa;
   d) violazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

e) rifiuto nella produzione della documentazione richiesta;
f) negligenza grave nello svolgimento dell'attività quando la gravità e la frequenza delle infrazioni siano tali da compromettere lo svolgimento del servizio;
g) cessazione, in tutto o in parte, dell'attività, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
h) violazione delle norme sul subappalto;
i) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

2. In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esplicitati, al Concessionario non spetta alcun indennizzo e l'Ente ha facoltà di esigere le eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.
3. L'Ente si riserva sempre la facoltà di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Concessionario e come grave illecito professionale, ai sensi degli articoli 94 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Concessionario.
4. L'Ente si riserva di pervenire alla risoluzione parziale o integrale dell'affidamento al venire meno dell'oggetto specifico, a seguito dell'entrata in vigore ed efficacia di una nuova disciplina legislativa o regolamentare, senza che lo stesso Concessionario possa vantare diritto ad alcun titolo e/o ragione a risarcimenti, indennizzi o altre e diverse forme di compensazione o ristoro. Pertanto, l'aggiudicatario Concessionario non potrà eccepire in alcun modo e per alcuna ragione diritti, interessi e pretese con riferimento all'aumento, ovvero, alla diminuzione dei volumi delle attività relative alle entrate oggetto del presente disciplinare, nonché per l'eventuale risoluzione dovuta alle fattispecie di cui sopra.

Articolo 23 – R.U.P.

1. Il R.U.P. è individuato nel Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente, il quale assicurerà la regolare esecuzione del contratto da parte del Concessionario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Articolo 24 - Trattamento dati personali

1. L'Ente e il Concessionario garantiscono che tratteranno i dati personali di cui verranno in possesso esclusivamente per l'esecuzione delle attività connesse allo svolgimento del servizio affidato e per l'assolvimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del D.Lgs. 101/2018. Il Concessionario si impegna a garantire che tutto il proprio personale conservi la massima riservatezza sui dati e sulle notizie raccolte nell'espletamento del servizio; pertanto le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno in alcun modo ed in qualunque forma essere comunicate e/o divulgate a terzi, né utilizzati per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio. In caso d'accertata responsabilità del personale addetto il Concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità dell'Ente di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.
2. Il Concessionario si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nelle predette normative, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini della protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

Articolo 25 - Nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che l'assunzione dell'incarico comporta l'assunzione delle responsabilità dei compiti e le funzioni di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679, in relazione all'espletamento del servizio oggetto di appalto. Con l'assunzione dell'incarico, pertanto si obbliga a sottoscrivere idonea nomina ai sensi del citato articolo. Si obbliga altresì a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio e per la durata dell'affidamento stesso, nonché a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile esterno del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento. Al termine delle operazioni

di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: (i) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento e (ii) a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta.

Articolo 26 - Foro competente

1. In presenza di controversie sull'interpretazione e/o esecuzione del contratto, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione di Brescia e del Tribunale di Cremona per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010, il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge.
2. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 28 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione del contratto, saranno a carico del Concessionario. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, entro i termini previsti nel medesimo articolo.

Articolo 29 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento, intendendosi qui integralmente richiamate, a tutte le norme legislative e regolamentari generali vigenti per quanto applicabili ed in particolare a quelle in materia di concessione di pubblico servizio